

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“IN CAMPER CON GUSTO”

ENTE NON COMMERCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e segg. del Codice Civile, ed ai sensi della legge n. 383/2000, l'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata:
<< **IN CAMPER CON GUSTO** >> con sede in via UGO BETTI N° 16 nel Comune di PARMA (PR) – cap 43122.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione di promozione sociale è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore dei c.d. “camperisti” e di tutti i viaggiatori in “Plein Air” associati e terzi.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) lo svolgimento di una attività di utilità sociale, in completa democrazia, a favore degli Associati con il fine di promuovere e valorizzazione il territorio nella quale ha sede ed i territori limitrofi diffondendo la cultura del turista in camper visto come “risorsa” e non come “distruttore” del paesaggio;
 - b) valorizzare la crescita del turismo in camper (o Plein air) garantendone una fruizione senza discontinuità ed ottimizzandone l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento con strutture di accoglienza camper, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete dei circuiti museali, rete delle guide turistiche regolarmente abilitate, offerte e promozioni culturali, risorse naturali, sportive e dello svago;
 - c) provvedere all'integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore di qualità per la specificità di camperisti – sempre più crescenti – in quanto le loro necessità di maggior fruizione non risultano ancora recepite adeguatamente dagli operatori del sistema turistico e dal contesto sociale.
 - d) portare a conoscere il territorio ai turisti c.d. “camperisti” e a tutti i viaggiatori in “Plein Air” che, itinerando, volessero soggiornare e/o sostare nella provincia di PR e nelle provincie limitrofe avendo con loro scambi storico culturali, naturalistici ed enogastronomici;
 - e) stimolare nel turista, come negli abitanti locali, la consapevolezza del territorio, del suo patrimonio storico-culturale e paesaggistico di tradizioni evidenziando le tipicità, i mestieri e i sapori come pure i prodotti tipici ed enogastronomici;
 - f) favorire, nel contempo, una crescita della domanda con conseguente possibilità di nuova occupazione qualificata utile ad apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale;
 - g) tutelare e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché le tradizioni locali;
 - h) occuparsi dello sviluppo del turismo sociale e della promozione turistica di interesse locale;
 - i) conseguire di altri scopi di promozione sociale.
3. L'associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate a:
 - a) offrire sul mercato del turismo Plein Air, attraverso una reale specializzazione del sistema di offerta mirata, un servizio attivo da proporre al turista che coniughi in modo ottimale cultura, tradizione, impresa locale ed attività di scambio per un turismo più consapevole e di utilità sociale nel pieno rispetto delle genti e della cultura locale;
 - b) promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio, collaborando con i Comuni, Associazioni agenzie viaggi, soggetti privati che concorrano al medesimo obiettivo, attraverso azioni di promozione, creazione organizzazione eventi, partecipazione a fiere e congressi, press tour, etc.;

- c) partecipare e concorrere a gare ed incarichi per l'attuazione di attività connesse allo sport e alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura locale, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di offerta di servizi;
- d) creazione, gestione diretta o adesione, a strutture ed aree specifiche per il turismo in camper/roulotte, dove gli associati possano soggiornare quali campeggi, ostelli ed altre strutture di tipo creativo;
- e) organizzare servizi di navetta con automezzi e servizi di accompagnamento;
- f) promuovere la cultura del viaggio e dello scambio fra le genti, attraverso mostre, rassegne musicali, enogastronomiche, incontri o degustazioni a tema, visite ad aziende di produzione e commercializzazione di prodotti tipici locali.

Il tutto con lo scopo di dare ai c.d. "camperisti" e di tutti i viaggiatori in "Plein Air" la possibilità di vivere, attraverso un contatto vero, il territorio ed i suoi attori.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione oltre alle suddette attività, potrà esercitare, in via marginale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, attività che coinvolgano e motivino il maggior numero di persone ed enti quali fiere, strutture turistiche, enti pubblici e privati, altre Associazioni, imprese private ecc. in modo da creare collaborazioni e sinergie per l'associazione.

Inoltre l'Associazione potrà dare la propria adesione a quelle associazioni od enti o cooperative e ad imprese italiane o estere che possono favorire il conseguimento dei fini sociali, tramite accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi ed attività affini; potrà partecipare a bandi e concorsi nell'ambito del sociale, del turismo, del volontariato per poter divulgare il progetto associativo e l'attività dell'Associazione; potrà dedicarsi alla produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informativo o multimediale; potrà creare ed aderire a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello locale, nazionale ed internazionale promuovendo sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli soci; potrà promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione di promozione sociale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa, potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione di promozione sociale tutte le persone fisiche (ma anche eventualmente le persone giuridiche) che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Vigge il principio di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati con particolare riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione socio è il Consiglio Direttivo.
3. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa il cui importo sarà stabilito dall'Assemblea dei soci.
4. Ci sono tre categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
5. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'ammissione a socio è a tempo determinato e decade al 31 dicembre dell'anno in cui il socio ha fatto domanda di ammissione ed è stato ammesso, fermo restando il diritto di recesso. La qualifica di socio non decade se entro il 31 dicembre del medesimo anno di ammissione il socio provvede a versare la quota associativa anche per l'anno (o per gli anni) successivo (i) e così di seguito. Pertanto e di conseguenza la qualifica di socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa scadente il 31 dicembre dell'anno in cui il socio ha fatto domanda di ammissione ed è stato ammesso.

6. L'associazione di promozione sociale prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Il socio che ha comunque cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione di promozione sociale sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
 - Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale.*),
 - Collegio dei Probiviri (*organo eventuale.*)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi dell'Associazione.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; è prevista anche la convocazione via mail o tramite l'utilizzo di ogni altro mezzo di comunicazione efficace.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
1. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri ad un numero massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo – che si deve riunire almeno ogni tre mesi - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni dei soci e sulla esclusione dei soci;
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per numero quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per numero cinque mandati. L'Assemblea potrà eventualmente deliberare in merito alla rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo oltre ai termini del presente comma per meriti personali.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o

regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione di promozione sociale sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione di promozione sociale ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.